CAMERA DEI DEPUTATI N. 1459

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BARTOLE e LUCIFREDI

Annunziata il 14 luglio 1950

Disciplina della produzione e smercio degli eteri dell'acido metilfenilpiperidincarbonico, comunemente denominati dolantinici o mefedinici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Una regolamentazione dello smercio dei cosiddetti prodotti dolantinici (denominazione assunta dal Dolantin, introdotto originariamente in comercio dalla nota casa farmaceutica Bayer e che in Italia sono comunemente conosciuti col nome di « mefedinici » dalla specialità Mefedina della Farmitalia) è problema della massima indilazionabile urgenza. Trattasi di sostanze ad azione spasmolitica stupefacentesimile, di origine sintetica, introdotte in terapia circa dieci anni fa e che trovarono subito larghissimo impiego quali sedativi generali del dolore anche per il fatto che in quel periodo riusciva particolarmente difficile l'approvvigionamento dell'oppio, droga da cui, come è noto, si estraggono alcaloidi ad azione analgesica centrale quali la morfina e i suoi derivati principali (eroina, dionina, ecc.).

È altresì noto come l'uso, e purtroppo l'abuso di codesti preparati sintetici, sia andato progressivamente estendendosi, soprattutto per la loro azione stupefacente, in tutto simile a quella prodotta dai menzionati alcaloidi dell'oppio, morfina ed eroina.

Aggiungeremo soltanto che l'azione debilitante, cachettica, che consegue alla morfinomania, nel caso dei dolantinici risulta anzi aggravata da notevoli crisi di carattere epilettiforme che finiscono con l'annientare la volontà, le forze fisiche e morali dei tossicomani.

Non spenderemo parola sulla enorme diffusione attuale di codesto abuso: potremmo citare dati statistici veramente impressionanti da cui risulta in maniera irrefutabile come individui dediti al vizio, incontrano giornalmente la morte, laddove un'azione preventiva ne potrebbe perlomeno ritardare il decesso. Trattasi perloppiù di cancerosi, di artritici in fase acuta, che nel ricorso addirittura spasmodico alla droga finiscono col sacrificare sull'altare di un effimero sollievo quelle residue energie che potrebbero venire sapientemente sfruttate per una più decisa ed efficace azione contro il morbo che li attanaglia.

Per la verità si è cercato di porre un certo riparo a codesto tristissimo stato di cose con il decreto ministeriale 12 febbraio 1943 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 marzo 1943, n. 58 che fa obbligo della presentazione della ricetta medica, da rinnovarsi di volta in volta, per la vendita di alcuni tipi di specialità medicinali, fra cui appunto i dolantinici (citiamo, dal decreto in questione, le specialità seguenti: Dolantin CO-FA Milano, Dolisina C. Erba Milano, Dolisina B. C. Erba Milano, Dolosil De Angeli Milano, Nicalgene La Chimica Farmaceutica Milano, Simesalgina Simes Milano, Adolens Salci Milano, Mefedina Farmaceutici Italia Milano). Sta tuttavia il fatto che codesta disposizione dell'allora Direzione generale di sanità è rimasta pressochè inefficace, come del resto l'esperienza di ogni giorno insegna,

È del resto di questi giorni la sentenza della VII Sezione del tribunale penale di Genova con cui un farmacista, resosi colpevole di avere ripetuto ad un cliente la spedieione di una scatola di Mefedina, precedentemente ricettata, verso semplice presentazione della scatola vuota, è stato assolto. Questo perchè, essendo i mefedinici (o dolantinici) medicinali di origine assai recente, essi non trovansi compresi nella edizione corrente della Farmacopea Ufficiale, mentre lo stesso tribunale ritenne non doversi ravvisare gli estremi previsti dall'articolo 446 del codice penale riguardanti la repressione del commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti, poichè il farmacista aveva inteso di vendere pubblicamente, e non di nascosto, un prodotto che del resto non è ancora iscritto nella tabella VIII della Farmacopea Ufficiale dove sono elencate le sostanze ad azione stupefacente.

Si rilevò d'altra parte che lo stesso citato decreto ministeriale 12 febbraio 1943, che impone la presentazione della ricetta medica per la spedizione di siffatti prodotti, non prevede tuttavia alcuna sanzione penale nel caso di inosservanza.

È perciò evidente, onorevoli colleghi, che non vi è più tempo da perdere, che una regolamentazione chiara, inequivocabile, rigida e definitiva si impone con estrema urgenza, tanto più che fin dal 1948 la scienza medica italiana, con un formale voto espresso nel Congresso nazionale di psichiatria tenutosi a Venezia dal 23 al 25 settembre, ebbe ad invocare il sollecito intervento legislativo e sempre nello stesso anno il Consiglio Economico Sociale dell'O. N. U. sollecitò la inclusione degli stupefacenti sintetici e *prodotti similari*, fra le droghe proibite (oppio, coca, canapa indiana e loro derivati).

I proponenti, per la verità, si sono fatti ripetutamente solleciti presso lo stesso Alto Commissariato affinché la sua preannunciata adesione formale avesse a concretarsi in una disposizione legislativa, ottenendo esplicita assicurazione che un provvedimento in tale senso sarebbe stato emanato improrogabilmente entro il 31 dicembre 1949.

Viceversa sono trascorsi altri sei mesi e nulla si è fatto, mentre la tossicomania dilagante va ovunque mietendo misere vittime umane.

La procrastinazione della presentazione del provvedimento è probabilmente determinata dal fatto che in questo frattempo la scienza chimica farmaceutica ha realizzato la sintesi di altri prodotti, la cui introduzione sul mercato nazionale sarebbe imminente (amidone, eptalgina), e che, pur non essendo eteri dell'acido metilfenilpiperidincarbonico, presentano un'azione dolantino-simile, ragion per cui sarebbe allo studio un provvedimento di carattere più generale.

Noi diamo volentieri atto all'Alto Commissariato di còdesti propositi, ma i sanitari ritengono che in queste condizioni e in considerazione delle conseguenze sociali che derivano dal dilagare della tossicomania, non possano sussistere giustificazioni valide a ritardare la emanazione di una legge in materia.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, noi affidiamo alla vostra attenzione e sicura approvazione questa nostra proposta di legge, che partendo dalla premessa che l'azione farmacologica delle sostanze stupefacenti è in tutto simile a quella dei cosiddetti dolantinici, chiede che vengano immediatamente applicate per questi ultimi le provvide disposizioni di carattere internazionale riportate dal nostro testo unico delle leggi sanitarie e dalla legge 15 gennaio 1934, n. 151, che regolano la produzione e la vendita degli stupefacenti, estendendo altresì al campo dei dolantinici tutte le misure di pubblica sicurezza che il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, applica nei confronti degli affetti da intossicazione alcoolica, da sostanze inebrianti in genere e stupefacenti in ispecie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli eteri dell'acido metilfenilpiperidincarbonico, comunemente denominati dolantinici o mefedinico, sono equiparati alle sostanze tossiche aventi azione stupefacente agli effetti delle disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie approvato con decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151, contenente nuove norme sugli stupefacenti.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.